



PROVINCIA DI BRESCIA
ASSESSORATO ALLA CACCIA

CALENDARIO VENATORIO 2011 – 2012 per la caccia vagante in zona Alpi Sintesi normativa

L'esercizio della caccia nel territorio provinciale, compreso l'addestramento dei cani nel periodo pre-apertura della stagione venatoria, è disciplinato dalla normativa vigente ed è consentito alle specie ammesse nelle zone e nei periodi sottoindicati, fermo restando che la caccia è sempre vietata il martedì e il venerdì.

1. ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO DEI CANI

L'addestramento e l'allenamento dei cani sono consentiti nei terreni incolti liberi da colture in atto e nei terreni boschivi (fatta eccezione per quelli di recente rimboschimento se tabellati) e sono subordinati al possesso del tesserino venatorio regionale con indicato il Comprensorio di appartenenza o della ricevuta di versamento della quota di accesso per la caccia vagante nel Comprensorio di appartenenza

L'addestramento e l'allenamento dei cani, ivi compresi i soggetti di età inferiore ai 15 mesi, sono vietati in tutte le zone in cui, per qualsiasi motivo, non è ammesso il prelievo venatorio (fondi chiusi, zone rosse, oasi, zone di ripopolamento e cattura ecc..).

L'addestramento, l'allenamento e l'uso del cane segugio e assimilati non sono consentiti nelle specifiche zone di divieto delimitate da apposite tabelle, oltre che nelle zone precluse alla caccia.

L'addestramento e l'allenamento dei cani sono consentiti:

- **Nella ZONA DI MAGGIOR TUTELA (Comparto "A")** dei singoli Comprensori - il mercoledì e la domenica nei periodi sottoelencati;

Comprensorio	Periodo in cui è consentito l'allenamento del cane segugio	Periodo in cui è consentito l'allenamento del cane da ferma e da riporto
C1 – Ponte di Legno	dal 28 agosto al 11 settembre	Dal 28 agosto al 11 settembre
C2 – Edolo	sempre vietato	Dall'11 al 25 settembre
C3 – Media Val Camonica	dal 28 agosto al 11 settembre	Dal 28 agosto al 18 settembre
C4 – Bassa Valle Camonica	dal 7 al 25 settembre	Dal 7 al 25 settembre
C5 – Sebino	dal 28 agosto al 11 settembre	Dal 28 agosto al 11 settembre
C6 – Valle Trompia	dal 31 agosto al 14 settembre	Dal 31 agosto al 14 settembre
C7 – Valle Sabbia	7 e 11 settembre fino alle ore 13,00	18, 21 e 25 settembre
C8 – Alto Garda	dal 28 agosto al 11 settembre	Dal 28 agosto al 11 settembre

- **Nella ZONA DI MINOR TUTELA (Comparto "B") di tutti i Comprensori:** dal 17 agosto al 11 settembre, il mercoledì, il sabato e la domenica.

L'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi è consentito (esclusi il lunedì, martedì e venerdì) nella zona Alpi di minor tutela, comparto "B", esclusivamente nei mesi di febbraio, marzo, luglio e dal 3 al 20 agosto.

N.B. Nel C6 è vietato l'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi anche nel mese di marzo.

Per il restante periodo dell'anno valgono le stesse disposizioni previste per i soggetti adulti.

2. PERIODI DI CACCIA E SPECIE CACCIABILI

Nei periodi sottoindicati è consentito il prelievo delle seguenti specie di fauna selvatica:

- **dal 18 settembre al 31 dicembre:** Allodola, Beccaccia, Merlo, Quaglia, Tordo bottaccio, Tordo sassello, Tortora (Streptopelia turtur), Alzavola, Beccaccino, Canapiglia, Cesena, Codone, Colombaccio, Cornacchia grigia, Cornacchia nera, Fischione, Folaga, Gallinella d'acqua, Gazza, Ghiandaia, Germano, Marzaiola, Mestolone, Moretta, Moriglione, Pavoncella e Porciglione;
- **dal 18 settembre al 30 novembre:** Lepre comune, Fagiano, Pernice rossa, Starna, Coniglio selvatico, Minilepre, Volpe;
- **dal 2 ottobre al 30 novembre:** Coturnice delle Alpi, Gallo forcello (solo maschio), Lepre bianca e Pernice bianca;
- **dal 1 ottobre al 30 novembre:** Camoscio, Capriolo, Cervo e Muflone, fatta eccezione per le cacce di selezione.
- Nel **C4** è vietata la caccia alla lepre comune dal 18 settembre al 1° ottobre nel comparto B
- nel **C6** è vietata la caccia alla Starna e al Fagiano, dopo la chiusura dei piani di abbattimento del Gallo forcello e della Coturnice,
- è vietata la caccia alla Coturnice nel **C4** nei comuni di **Esine** e **Gianico** limitatamente alle zone delimitate da apposite tabelle, nel **C5** in tutta la zona "A", nel **C6** in comune di Tavernole, in località **Pergua**, dal corso del fiume Mella alla strada di Pezzoro e nel **C7** nei comuni di **Capovalle** e **Vobarno**,

Chi esercita la caccia alla Lepre comune, Coturnice delle Alpi, Gallo forcello, Lepre bianca e Pernice bianca, prima di iniziare la **battuta di caccia**, è tenuto a segnare sul proprio tesserino aggiuntivo, appositamente predisposto dal Comprensorio alpino e sul quale è riportata la dicitura "a soli fini statistici", la zona dove, in quel giorno specifico, intende effettuare il prelievo.

Non appena abbattuti, ai capi di selvaggina stanziale deve essere applicata la fascetta rilasciata dal Comprensorio; la mancata applicazione della predetta fascetta comporta l'applicazione del risarcimento del danno faunistico nella misura stabilita dalle disposizioni provinciali di cui al punto 12.

La caccia alla Volpe nel comparto di minor tutela (Zona B), dopo la chiusura dei piani di abbattimento della lepre e comunque dopo il 30 novembre e fino al 31 dicembre, è consentita anche con l'uso del cane da seguita e/o da tana, **purché esercitata da squadre di cacciatori** con le modalità stabilite dal regolamento provinciale.

La caccia al Cinghiale è disciplinata da apposite norme regolamentari.

3. ORARI DI CACCIA

La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto, secondo gli orari riportati sul tesserino regionale. **Fanno eccezione la caccia alla Beccaccia, il cui inizio è ritardato di mezz'ora rispetto all'orario di giornata, e la caccia di selezione agli ungulati, che è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.**

La settimana venatoria inizia il lunedì e termina la domenica.

4. GIORNATE DI CACCIA, CARNIERE E PUNTEGGIO VENATORIO

Durante l'intera stagione venatoria il cacciatore non può usufruire di più di 55 giornate di caccia, nel rispetto dei limiti di carnieri sottoindicati.

Per ogni giornata di caccia si possono abbattere non più di due capi di selvaggina stanziale anche della stessa specie, ad eccezione della Lepre comune, della Lepre bianca, della Coturnice, della **Pernice bianca** e del Gallo forcello, **di cui è consentito complessivamente il prelievo di un solo capo per cacciatore.**

Durante l'intera stagione venatoria, fatto salvo il rispetto dei piani di prelievo più restrittivi adottati dai Comprensori alpini, è consentito un carnieri complessivo pari a 60 punti così computati:

- Ungulati, escluso il cinghiale: **punti 30**, con limite di **1 capo annuale** (esclusa la caccia di selezione);
- Gallo forcello o Pernice bianca o Coturnice o Lepre bianca: **punti 15**, con il limite di **3 capi annuali** della stessa specie;
- Lepre comune: **punti 10**;
- Pernice rossa o Starna: **punti 5**;
- Fagiano: **punti 3**.

Per ogni giornata di caccia si possono abbattere **non più di 30 capi** di selvaggina migratoria, con il limite per cacciatore di **2 Beccacce** e di **10 capi** tra palmipedi e trampolieri.

5. ZONA ALPI E COMPARTI VENATORI

Il territorio ricadente nella Zona faunistica delle Alpi è suddiviso in **due comparti venatori: "Zona di maggior tutela" o Comparto A e "Zona di minor tutela" o Comparto B**, secondo la linea di confine indicata da apposite tabelle.

In zona Alpi la caccia è consentita nei seguenti periodi:

1) ZONA DI MAGGIOR TUTELA (Comparto A)

a) CACCIA VAGANTE

- **dal 2 ottobre al 30 novembre** il mercoledì e la domenica, fatta eccezione per la caccia di selezione agli ungulati.

N.B. La caccia alla **Beccaccia** può essere esercitata il mercoledì, il sabato e la domenica con l'uso del cane da ferma o da riporto, nelle seguenti zone:

C5 Sebino	Tutto comparto A
C6 Valle Trompia	fino al limite dell'alto fusto dei comuni di Collio, Bovegno, Tavernole S/M, Marmentino, Irma, Marcheno e Gardone V.T.
C7 Valle Sabbia	zone individuate da tabelle nel comparto A dei comuni di Idro, Capovalle e Vobarno

2) ZONA DI MINOR TUTELA (Comparto “B”)

a) CACCIA VAGANTE ALLA SELVAGGINA STANZIALE

- **dal 18 settembre al 30 novembre** il mercoledì e la domenica, salvo che per tipi di cacce autorizzate da apposite disposizioni provinciali;
- N.B. Nel Comprensorio C8 (Alto Garda) l'apertura della caccia **vagante alla selvaggina stanziale e l'uso dei cani**, nella zona di minor tutela (Comparto “B”) sono posticipati al **2 ottobre**.
- **dal 1 al 31 dicembre** è consentito effettuare la caccia al **fagiano maschio** nelle zone sottoindicate:

C3 Media Val Camonica	Nei territori ricadenti, in tutto o in parte (secondo le cartografie presso il Comprensorio) nei comuni di: Braone, Breno, Capodiponte, Cedegolo, Cerveno, Ceto, Cevo, Cimbergo, Losine, Niardo, Ono S.Pietro, Paspardo e Sellero.
C4 Bassa Valle Camonica	Nei comuni di Piancamuno, Artogne e Gianico dal battente dell'onda del fiume Oglio al corso del Canale, nei comuni di Darfo, Piancogno, Esine e Cividate fino a 300 m dal battente dell'onda del fiume Oglio.
C5 Sebino	Nei territori ricadenti, in tutto o in parte (secondo le cartografie presso il Comprensorio) nei comuni di Pisogne, Marone, Sale Marasino e Zone.
C6 Valle Trompia	Nei territori ricadenti, in tutto o in parte (secondo le cartografie presso il Comprensorio) nei comuni di Marcheno e Gardone V.T..
C7 Valle Sabbia	In tutta la zona di minor tutela (Comparto B).

b) CACCIA VAGANTE ALLA SELVAGGINA MIGRATORIA

- **dal 18 settembre al 31 dicembre**, per tre giorni settimanali a scelta.

c) CACCIA DA APPOSTAMENTO TEMPORANEO

- **dal 18 settembre al 31 dicembre**, nelle zone poste entro il limite superiore della vegetazione d'alto fusto.

6. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

- 1) Il territorio alpino è suddiviso in 8 Comprensori i cui confini sono delimitati da apposite tabelle perimetrali, fermo restando che:
 - **I cacciatori soci del C3** residenti nel comune di Breno possono esercitare l'attività venatoria anche nella porzione di territorio del comune di Breno formalmente inclusa nel C7 nel rispetto dei regolamenti e dei piani di abbattimento del Comprensorio prescelto; gli stessi cacciatori possono esercitare l'attività venatoria anche nella parte di territorio del comune di Breno formalmente inclusa nel C4, nel rispetto tuttavia dei regolamenti e dei piani di abbattimento del C4 stesso.
 - **I cacciatori soci del C5** possono esercitare l'attività venatoria anche sul versante orografico valtriumplino del comune di Sale Marasino, formalmente incluso nel comprensorio C6 (Valle Trompia) nel rispetto dei regolamenti e dei piani di abbattimento del Comprensorio nel quale effettuano il prelievo.
 - **I cacciatori soci del C6** possono esercitare l'attività venatoria anche sul versante orografico valsabbino del comune di Marmentino, formalmente incluso nel C7 nel rispetto dei regolamenti e dei piani di abbattimento del Comprensorio nel quale effettuano il prelievo.
- 2) L'ammissione all'esercizio venatorio nei Comprensori alpini è subordinata al pagamento, a seconda della forma di caccia prescelta, della quota d'accesso stabilita dai rispettivi Comitati di gestione, **con l'osservanza dei Regolamenti interni ivi vigenti**.
- 3) **Per praticare l'attività venatoria è necessario essere in possesso del tesserino aggiuntivo o contrassegno che attesta l'iscrizione al Comprensorio alpino.**
- 4) Nel territorio dei Comprensori alpini sono istituite **Zone di rifugio e di ambientamento per la fauna stanziale (zone rosse)**, perimetrate con apposite tabelle, con **divieto di caccia vagante e di uso dei cani**.
- 5) E' vietata la caccia vagante all'avifauna migratoria, ad eccezione della Beccaccia con l'uso del cane, nel raggio di 1000 metri dalla sommità del “**Colle San Zeno Foppella**”, in territorio dei Comuni di Pezzaze, Pisogne e Tavernole e nel raggio di 1000 metri dalla sommità del “**Giogo del Maniva**” in territorio dei comuni di Collio e Bagolino.
- 6) E' vietata la caccia per un raggio di 1000 metri nei seguenti valichi montani: Monte Crestoso nei comuni di Gianico e Artogne; - Monte Fra nel comune di Esine; - Passo del Vivione nel comune di Paisco Lovenzo; - Giogo della Presolana nel comune di Angolo Terme; - Passo della Puria nei comuni di Tignale e Tremosine; - Passo di Scarparè nel comune di Tignale; - Passo della Berga nei comuni di Lavenone e Bagolino; - Passo della Spina nei comuni di Anfo e Bagolino; - Passo delle Portole nei comuni di Collio e Bovegno; - Monte della Piana e Malga Mala nel comune di Edolo.
- 7) Nel territorio del **C2** sono istituite due **zone di sola caccia agli ungulati**, una nei comuni di Sonico-Edolo località **Baitone** (con esclusione della conca dei laghi d'Avio) e una nel Comune di **Malonno**.
- 8) Nel territorio del **C7** sono istituite **due zone di sola caccia agli ungulati ed alla migratoria**, una nel comune di **Anfo** e una nei comuni di **Idro – Capovalle**.
- 9) Il cacciatore ammesso al Comprensorio è tenuto all'osservanza dei piani di prelievo, oltre che degli ungulati, anche dell'altra tipica fauna alpina, secondo le disposizioni provinciali relative a forme di caccia specializzate. **Al prelievo di selvaggina tipica di monte deve seguire il controllo biometrico del capo abbattuto presso le apposite sedi individuate dai Comprensori.**

- 10) **La caccia agli ungulati** è consentita nei giorni e periodi previsti dal regolamento regionale 16/2003 salvo quella di selezione. La caccia agli ungulati deve essere esercitata nel rispetto del regolamento e delle disposizioni regionali e provinciali. In particolare:
- con l'accompagnatore per i primi sei anni di iscrizione nell'apposito albo degli abilitati alla caccia agli ungulati;
 - anche senza l'accompagnatore, con esclusione della caccia al camoscio, nel periodo successivo;
 - con l'accompagnatore per il prelievo del camoscio.
- I cacciatori ammessi a tale forma di caccia devono attenersi, per quanto riguarda la denuncia del capo eventualmente abbattuto, anche alle disposizioni interne dei singoli Comprensori.
- È vietato il prelievo di ungulati provvisti di marca auricolare o di radiocollare.**
- 12) L'altitudine massima raggiungibile in esercizio o in altitudine di caccia con mezzi motorizzati nell'intera zona delle Alpi è fissata in **metri duemila**. I Comitati di gestione dei Comprensori alpini provvedono a individuare i corrispondenti luoghi, facilmente identificabili.
- 13) Il cacciatore che, pur senza fucile, volesse addestrare il proprio cane durante la stagione venatoria, dovrà comunque annotare sul tesserino regionale la relativa giornata di caccia.

7. DISCIPLINA DEL PRELIEVO VENATORIO NELLE ZPS

Nelle **Zone di Protezione Speciale** è vietato:

- il prelievo delle specie in deroga;
- abbattere esemplari appartenenti alle specie Pernice bianca (*Lagopus mutus*) e Moretta (*Aythya fuligula*);
- l'addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre;
- l'uso di munizionamento con pallini di piombo all'interno delle zone umide (laghi, stagni, paludi, acquitrini ecc), nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne delle stesse.

Nella **Zona di protezione speciale (ZPS) del "Parco naturale Alto Garda Bresciano"** è vietato l'esercizio dell'attività venatoria in data antecedente al **1° ottobre**, ad eccezione della caccia agli ungulati.

8. USO DEI CANI

Durante la stagione venatoria nella zona Alpi l'uso dei cani è soggetto alle seguenti limitazioni:

- **L'uso del cane segugio è consentito sino al 30 novembre.**
 - **L'uso del cane da ferma e/o da riporto è consentito sino al 31 dicembre nella zona di minor tutela.**
 - E' vietato l'uso di qualsiasi cane oltre il limite superiore della zona boschiva ad alto fusto ad eccezione dei giorni di mercoledì e domenica.
 - **Nel Comprensorio C8:**
 - è vietato l'uso di qualsiasi cane sino al 1° ottobre compreso;
 - nella zona di Tombea, ricadente nel territorio di Magasa e Valvestino e nella zona del Monte Tremalzo, in territorio di Tremosine, al completamento dell'ultimo piano di prelievo dell'avifauna stanziale tipica alpina è vietata la caccia vagante alla selvaggina migratoria con l'uso del cane da ferma o da riporto.
 - **Nel C3 e C7**, dopo la chiusura dei relativi piani di abbattimento, è vietato l'uso del cane segugio su tutto il territorio e del cane da riporto e da ferma oltre la vegetazione d'alto fusto.
 - dopo la chiusura dei relativi piani di abbattimento, è vietato l'uso del cane: **oltre la vegetazione d'alto fusto nel C4 e in tutto il Comparto "A" del C2.**
 - **Nel Comparto "A" del C6**, dopo la chiusura dei piani di abbattimento della selvaggina tipica di monte, è vietato l'uso di qualsiasi cane con l'esclusione del cane da seguita per la caccia alla lepře fino al completamento del relativo piano di prelievo.
 - **Nel C7**, sono istituite nel comune di Anfo, in località "Paghera" e nei comuni di Idro – Capovalle due zone nelle quali è vietato l'uso di qualsiasi cane. Nel comune di Anfo è vietato l'uso del cane segugio dopo le ore 13,00.
- E' inoltre sempre vietato l'uso del cane segugio nelle seguenti zone delimitate sul territorio da apposite tabelle:
- **C2:** S. Antonio, Piz Tri e Faeto nei comuni di Corteno, Edolo e Malonno e Val Malga in comune di Sonico. Nella zona di Cima Verde in comune di Monno, appositamente delimitata, è vietata ogni forma d'uso del cane fino all'8 novembre. Dopo l'8 novembre è consentito l'uso del cane da ferma e/o riporto.
 - **C8:** Tombea e Torrente Proalio in comune di Magasa.

9. CACCIA DA APPOSTAMENTO TEMPORANEO E USO DEI RICHIAMI VIVI

Ad ogni cacciatore che esercita l'attività venatoria da appostamento temporaneo è consentito l'uso di richiami vivi di cattura nel numero massimo di 10 unità in conformità alle disposizioni regionali.

Oltre ai richiami vivi di cattura è ammesso l'uso di richiami vivi di allevamento appartenenti a specie consentite, purché risultino regolarmente detenuti conformemente alle norme vigenti.

Le caratteristiche (misure e materiali) delle gabbie dei richiami vivi utilizzati non possono discostarsi da quelle consentite dalla vigente normativa (Misure: *per Cesena, Merlo, Tordo Bottaccio, Tordo Sassello e, se autorizzato in deroga, per Storno: cm 25 x cm 30 x cm 25* – *per Allodola: cm 15 x 20 x 20*).

10. CACCIA SULLA NEVE

Nel territorio dei Comprensori alpini è consentito il prelievo venatorio su terreni in tutto o nella maggior parte coperti di neve limitatamente alle specie Camoscio, Capriolo, Cervo, Muflone, Cinghiale, Gallo forcello e Pernice bianca.

11. NORME DI CARATTERE GENERALE

E' vietato:

- esercitare la caccia in forma diversa da quella prescelta e non corrispondente al contributo di gestione versato;
- usare o detenere sul luogo di caccia **munizioni spezzate con pallini di calibro superiore ai 4 millimetri. Inoltre, tranne che durante la caccia al cinghiale, sono vietati la detenzione e l'uso, sul luogo di caccia, di munizioni a palla asciutta per canna liscia;**
- usare, detenere o trasportare fucili costruiti in modo da essere facilmente nascosti (calcio ripiegabile o estraibile o con canne di lunghezza inferiore ai 50 cm. od ogni altro tipo di pistola-fuciletto);
- usare fucili con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza inferiore a millimetri 40;
- usare fucili a canna rigata con diametro, al vivo di volata, pari o superiore a 18 millimetri e con bossolo a vuoto superiore a 68 millimetri;
- usare ottiche di puntamento con fattore d'ingrandimento superiore a 12;
- detenere, trasportare o usare fucili a canna rigata e a palla unica nei periodi, nei giorni e negli orari in cui **non è consentita la caccia agli ungulati**, se non smontati e tenuti nella custodia; per quelli **combinati e/o drilling** dovranno essere rese **inidonee all'uso**, con apposito accorgimento tecnico, le canne che non possono essere utilizzate in quella giornata;
- usare il **canè segugio** in giorni diversi dal mercoledì e la domenica e nelle zone di divieto istituite nei vari Comprensori;
- cacciare nelle aree boscate percorse dal fuoco ai sensi di quanto disposto dalla legge 353/2000.

Si ritiene, inoltre opportuno ricordare che:

- il cacciatore che ha optato per le forme di caccia vagante in zona Alpi, può esercitare, a partire dal 1° di ottobre, in tutti gli Ambiti territoriali di caccia e Comprensori alpini della Regione Lombardia, la caccia per **quindici giornate** anche da appostamento fisso, previo consenso del titolare dell'appostamento stesso. La fruizione delle suddette quindici giornate deve essere evidenziata sul tesserino venatorio cerchiando la data della giornata di caccia utilizzata. Nelle giornate in cui il cacciatore usufruisce di tale facoltà, non gli è consentito esercitare altra forma di caccia.
- entro il **31 marzo 2012**, il cacciatore **deve restituire alla Provincia il tesserino** venatorio regionale dopo aver compilato l'apposita pagina riepilogativa;
- **il cacciatore è tenuto al recupero dei bossoli delle cartucce utilizzate.**

12. RISARCIMENTO DANNI

Il prelievo di fauna stanziale e della Beccaccia effettuato in violazione della vigente normativa comporta, in aggiunta alle sanzioni di legge, il risarcimento del danno faunistico arrecato nella misura di Euro **100,00** per ogni capo di Fagiano; Euro **200,00** per ogni Pernice o Starna; Euro **500,00** per ogni Lepre comune, Cinghiale e Beccaccia; Euro **1.000,00** per ogni capo di Coturnice delle Alpi, Gallo forcello (maschio), Pernice bianca o Lepre bianca; Euro **2.000,00** per ogni capo di Ungulato, Gallo cedrone, Gallo forcello (femmina) e per altre specie stanziali di cui sia vietato il prelievo.

13. NORME DI SALVAGUARDIA

Per quanto non espressamente previsto, valgono le disposizioni della legge 157/92, della legge regionale 26/93 e successive modifiche e dei regolamenti regionali e provinciali vigenti.

Valgono, inoltre, le disposizioni del calendario venatorio regionale con le integrazioni di carattere provinciale.

Eventuali variazioni rese necessarie a seguito dell'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative o regolamentari sono da ritenere automaticamente recepite. Di esse verrà data notizia con mezzi adeguati.

Brescia, agosto 2011

Il Direttore
Federico Pea

L'Assessore alla Caccia
Alessandro Sala